

COMUNE DI CALTIGNAGA
Provincia di Novara

Deliberazione n. 9

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.**

L'anno **duemilaquindici** addì **sedici** del mese di **luglio** alle ore 18,00 nella sala riservata per le riunioni, regolarmente convocato si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come dal seguente prospetto la presenza in aula dei Consiglieri:

	Presenti	Assenti
GARONE Raffaella	X	
MAGLIANO Manuela	X	
VALSESIA Franca	X	
MERCALLI Antonio	-	X
ZECCHINI Andrea Paolo	X	
CIRCOSTA Michele	X	
CARASSOTTI Roberto	X	
PECI Carlo	X	
MIGLIORINI Giuseppe	X	
FABRIS Claudio	X	
BERTINOTTI Diego	X	
TOTALE	10	1

Assenti giustificati: Mercalli Antonio

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dr. Francesco Lella, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, la Dr.ssa Raffaella Garone, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- i commi 669 e 671 della predetta Legge prevedono che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e risulta dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677 il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.lgs n. 466/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
- pertanto nella I.U.C. agiscono le tre componenti IMU, TASI e TARI le quali costituiscono tre distinti tributi che, seppur accomunati da alcune disposizioni (commi 692-701 della legge n. 147/2013) conservano la loro autonoma identità ;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 del 8/9/2014 con cui sono state approvate le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2014, e le argomentazioni in essa contenute;

CONSIDERATA la necessità di promuovere le politiche di sostegno e di agevolazione fiscale per le famiglie, modificando la specifica detrazione TASI prevista per le abitazioni principali;

RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, per l'applicazione della TASI nel 2015, di:

- confermare le fattispecie applicative della TASI e relative aliquote , già vigenti per l'anno 2014 e determinate ai sensi dei commi 676 e 677 della citata Legge n. 147/2013 , art. 1;
- variare, rispetto al 2014, la detrazione per l'abitazione principale aumentando l'importo della detrazione medesima da € 20 a € 30;

CONSIDERATO che il Comune di Caltignaga fa parte dell'Unione Novarese 2000 cui sono stati trasferiti in gestione la totalità dei servizi indivisibili e ritenuto pertanto di quantificare la quota spettante a ciascuno dei comuni aderenti, secondo le regole fissate dallo Statuto dell'Unione stessa, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi che si evince dal seguente prospetto :

PIANO FINANZIARIO 2015		
SERVIZI INDIVISIBILI	UNIONE NOVARESE 2000	CALTIGNAGA
	BILANCIO PREVISIONE 2015	QUOTA SPETTANTE
ILLUMINAZIONE PUBBLICA	232.000,00	100.016,99
MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	60.600,00	26.125,13
MANUTENZIONE STRADE (escluse le spese finanziate con i proventi delle sanzioni per violazione di norme del C.d.s.)	122.692,00	52.893,47
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI (al netto dei contributi regionali)	312.446,00	134.697,87
TOTALE	727.738,00	313.733,45

VISTI, oltre alle norme sopra citate o richiamate :

- il D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'istituzione e disciplina dell'ICI nelle parti richiamate o ritenute applicabili dalla normativa TASI;
- l'art. 53, comma 16 della legge n. 388 del 23/12/2000 – così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 448 del 28/12/2001- in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché dei relativi regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed i regolamenti approvati entro il termine di cui sopra hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;
- il Decreto del Ministero dell'interno del 13/5/2015 che ha prorogato al 30/7/2015 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015;

CONSIDERATO che per effetto della determinazione di tali aliquote il gettito previsto è pari ad € 100.000,00 e pertanto la percentuale di copertura di detti servizi indivisibili risulta pari al 31,87%

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

SENTITI i seguenti interventi:

- il Sindaco introduce l'argomento citando le pesanti riduzione dei trasferimenti statali, per un totale di circa novantamila Euro, nonostante le quali il Comune è riuscito ad evitare aumenti della pressione fiscale locale, riducendo anzi la base impositiva della TASI ed incrementando, seppure in modo minimo, la detrazione per la prima casa;
- il Consigliere Migliorini ritiene che l'importo assoluto a pareggio del Bilancio 2015 sia considerevolmente cresciuto rispetto agli anni precedenti, e afferma che tale fatto non si spiega vista anche l'assenza di investimenti; ritiene che tale processo condurrà inevitabilmente a sbattere contro un muro;
- il Sindaco replica che sono previsti in Bilancio circa quattrocentoquarantamila Euro di investimenti, anche grazie al reperimento di contributi dalla Regione e che il Bilancio è determinato da una serie di fattori esterni che lo rendono non confrontabile con quelli precedenti;
- il Consigliere Bertinotti ritiene che il Sindaco avrebbe dovuto rispondere che il Bilancio in realtà è in contrazione e che le cifre divergono da quelle degli anni precedenti a causa dell'applicazione delle nuove regole di redazione;
- il Consigliere Migliorini dichiara di non condividere tali regole e di ritenere che la matematica dovrebbe dare risultati certi;
- il Sindaco fa presente di non essere d'accordo con la maggior parte delle regole imposte agli Enti locali in materia di bilancio;
- il Consigliere Bertinotti chiede se alla riduzione di costi corrisponda una riduzione di servizi;
- il Sindaco esclude riduzioni nei servizi;
- il Consigliere Migliorini chiede chiarimenti sui costi dei servizi sociali erogati dal CISA24;
- il Sindaco fa notare che i costi dei servizi sociali non sono sotto il diretto controllo dei singoli Comuni, ritenendo che ormai la funzione delle Amministrazioni dei piccoli Comuni, in certi contesti sovraordinati, nei quali sono erogati numerosi servizi, sia praticamente inutile, come testimonia il fatto che nell'ultima Assemblea del CBBN, fino all'arrivo del Sindaco di Novara, non vi era neanche il numero legale;
- il Consigliere Migliorini si dichiara contrario all'Unione di Comuni per le seguenti motivazioni: i vigili urbani fanno solo giri in macchina; il Comune dovrebbe essere aperto anche il Sabato e tutti i dipendenti dovrebbero lavorare sei ore al giorno dal Lunedì al Sabato per risparmiare sui buoni pasto; il Comune di Caltignaga, in base ai suoi conteggi, sostiene costi per il personale per l'equivalente di tredici unità di personale; non vi è adeguata plurifunzionalità; gli orari di apertura al pubblico devono essere rispettati in modo rigoroso; infine, ribadisce la richiesta che si riduca la spesa eliminando i buoni pasto per il personale;
- il Sindaco fa notare che la proposta del Consigliere Migliorini in relazione agli orari, al di là degli aspetti di politica sindacale, comporterebbe la paralisi delle attività dopo le ore 14, salvo impegnare risorse sotto forma di lavoro straordinario; inoltre, con l'ausilio del Responsabile del Servizio personale, precisa che i costi per il personale gravanti sul Bilancio di Caltignaga equivalgono circa ad una dotazione di dieci unità di personale;
- il Consigliere Migliorini ritiene che, quando i Consiglieri di minoranza arrivano in Municipio prima di un Consiglio comunale, devono ricevere tutta la documentazione già fotocopiata, senza attendere;

- il Consigliere Circosta chiede un chiarimento sull'IMU relativa all'abitazione principale, rilevando che alcuni soggetti che prima non pagavano, con il passaggio alla TASI si ritrovano al di fuori di fasce di esenzione; formula, pertanto, alcune proposte per i prossimi esercizi, finalizzate al riequilibrio della tassazione complessiva verso le fasce di reddito più abbienti;
- il Sindaco si impegna ad incaricare il Servizio tributi di verificare la fattibilità delle proposte;

RILEVATO che non vi sono ulteriori interventi;

La votazione si svolge palesemente, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 10

Consiglieri FAVOREVOLI: 7

Consiglieri CONTRARI: 3 (Consiglieri Migliorini, Fabris, Bertinotti)

Consiglieri ASTENUTI: nessuno

DELIBERA

- 1) Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, per l'anno 2015 le seguenti aliquote TASI:

l'aliquota **TASI ordinaria pari all'uno virgola cinque per mille (1,50‰)**:

- le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale con regolamento;
- l'unità immobiliare, con relativa pertinenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una e una sola unità immobiliare, con relativa pertinenza, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), GIA' PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione, che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

l'aliquota **TASI ordinaria pari all'uno per mille (1,00‰)** per i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui al comma 8 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e successive modificazioni;

l'aliquota **TASI ridotta pari a zero per mille (0,00‰)** per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

2) Di stabilire ,sempre per l'anno d'imposta 2015, che per gli immobili seguenti

- le abitazioni principali, diverse da quelle di lusso di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale con regolamento;
 - l'unità immobiliare, con relativa pertinenza, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - una e una sola unità immobiliare, con relativa pertinenza, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), GIA' PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione, che non risulti locata o data in comodato d'uso.
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni
 - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - l'unica unità immobiliare , posseduta, e non concessa in locazione , dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- è applicata la detrazione di Euro Trenta (€ 30,00).**

3) Di dare atto che , per le motivazioni esposte in premessa, le suddette aliquote e detrazioni, in assenza di specifica deliberazione e salvo modifiche di legge della disciplina TASI, saranno valide anche per gli anni successivi, ai sensi dell'art. 1, comma 169, Legge 296/2006

4) Di trasmettere la presente deliberazione in via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, per la pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, commi 13-bis e 15 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013.

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri PRESENTI e VOTANTI: 10

Consiglieri FAVOREVOLI: 10

Consiglieri CONTRARI: nessuno

Consiglieri ASTENUTI: nessuno

DELIBERA

Di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dr.ssa Raffaella Garone

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Lella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

li 06/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Lella

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.

Esecutiva alla scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Lella

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li 06/08/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Francesco Lella
